



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Convenzione
di Bruxelles
del 1968-
Esecutività
di pronunce
inglesi
emesse in
regime di
contempt of
court-
Opposizione-
Contrarietà
all'ordine
pubblico
processuale-
Fattispecie.

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 3312/2012

SENTENZA

Cron. *MO21*
C.I.
Rep.

sul ricorso 3312-2012 proposto da:

Ud. 06/03/2013

GAMBAZZI MARCO (c.f. GMBMRC37T11Z133J),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI
11 - PAL. H, presso l'avvocato VALERI GIOVANNI, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
NASCIMBENE BRUNO, MARCO DE CRISTOFARO, CONSOLO
CLAUDIO, giusta procura a margine del ricorso;

PU

- *ricorrente* -

contro

CHRYSLER CANADA INC., già DAIMLERCHRYSLER CANADA

2013

367

INC., in persona del legale rappresentante pro tempore, CIBC MELLON TRUST COMPANY, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso l'avvocato NUNZIANTE GIOVANNI BATTISTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALVINO FIORELLA F., giusta procure speciali per Notaio ANTHONY KENNETH HEINBUCH CROSSLEY di TORONTO (CANADA) rispettivamente del 27.2.2012 e del 1.3.2012, autenticate presso il CONSOLATO GENERALE D'ITALIA - TORONTO;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 3404/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2013 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati NASCIMBENE BRUNO, CONSOLO CLAUDIO, DE CRISTOFARO MARCO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per le controricorrenti, l'Avvocato NUNZIANTE GIOVANNI BATTISTA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per



il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

L'avv. Marco Gambazzi, cittadino svizzero residente a Lugano, proponeva opposizione avverso il decreto n. 646 del 2004 della Corte d'appello di Milano, di esecutività della sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni in data 10 dicembre 1998 e del provvedimento di liquidazione del danno in data 17 marzo 1999, pronunciato dalla High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, a danno del Gambazzi ed a favore delle società Chrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company.

Secondo il Gambazzi, il decreto opposto era nullo, atteso che le due pronunce inglesi dovevano ritenersi contrarie all'ordine pubblico italiano: ed infatti, l'attore era stato escluso dal giudizio per ritenuta *contempt of Court*, non avendo dato seguito agli ordini giudiziari cautelari (*Maveria injunctions*), senza che venisse considerato che l'impossibilità ad adempiere era stata motivata dall'esercizio del diritto di difesa in altro processo pendente in Svizzera e dall'obbligo del rispetto del segreto professionale, nè il giudice inglese aveva fatto ricorso a mezzi diversi per ottenere quanto richiesto con gli ordini cautelari; inoltre, era stato gravemente violato il diritto di difesa della parte, per l'impossibilità di prendere visione di tutta la

documentazione agli atti, ritenuta dal difensore al quale la parte aveva revocato il mandato.

Le società Daimler Chrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La Corte d'appello di Milano richiedeva alla Corte di giustizia la pronuncia pregiudiziale, relativa alla decisione dell'autorità dello Stato che ha emesso il provvedimento di escludere la parte soccombente dallo svolgere in giudizio le sue difese ed alla sua eventuale contrarietà all'ordine pubblico.

Intervenuta la pronuncia della Corte di giustizia, il giudizio veniva riassunto dal Gambazzi.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 24 novembre 2010-14 dicembre 2010, ha rigettato l'opposizione proposta e, per l'effetto, ha confermato il decreto di esecutività pronunciato dalla Corte d'appello, depositato il 17 dicembre 2004, compensando integralmente le spese di giudizio.

La Corte del merito, premessi i contenuti propri della pronuncia della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009, rileva che dalla stessa non consegue che il provvedimento emanato in regime di *contempt of court* debba per ciò solo ritenersi contrario all'ordine pubblico, ma che deve procedersi alla valutazione del procedimento nel suo

complesso, al fine di verificare se l'esclusione della parte dal procedimento l'abbia in modo "sproporzionato" limitata nei diritti fondamentali.

All'esito della valutazione in concreto condotta, il Giudice del merito ha concluso che il provvedimento di *debarment*, di esclusione dal processo, pur nella sua oggettiva gravità, doveva ritenersi adottato nel rispetto del principio del diritto di difesa e del contraddittorio, al fine di consentire il raggiungimento dello scopo, ossia la corretta amministrazione della giustizia.

Ha altresì escluso la contrarietà all'ordine pubblico a ragione del mancato accesso agli atti e documenti del procedimento, oggetto del diritto di ritenzione da parte dei legali inglesi ai quali era stato revocato il mandato, comunque in gran parte recuperati.

Avverso detta pronuncia ricorre il Gambazzi, sulla base di cinque motivi.

Daimler Chrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company si difendono con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia " la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c. ed all'art. 267 Trattato sul funzionamento



dell'Unione europea nonché agli artt. 1 e 3 del Protocollo di Lussemburgo del 3/6/1971(reso esecutivo con la l. 19/5/1975, n.180), per avere la Corte d'appello violato il vincolo discendente dalla pronuncia della Corte di Giustizia, per non avere compiuto delle verifiche dalla medesima Corte ritenute come fondamentali, al fine di appurare se vi sia stata, nel procedimento inglese, una violazione manifesta e sproporzionata del diritto di difesa dall'avv. Gambazzi".

Il ricorrente deduce che la Corte di Giustizia ha richiesto al Giudice del rinvio di verificare quattro ordini di circostanze, ciascuno inerente ad un diverso momento del procedimento londinese; la Corte d'appello non ha compiuto questo esame, in particolare ha omesso l'ultimo ordine di verifiche(punto 45 della sentenza della Corte di giustizia), non facendosi carico di considerare se la fondatezza delle domande attrici sia stata, nella fase finale o in una fase precedente, oggetto di esame sia pur sommario nel merito e se ed in che modo il Gambazzi abbia avuto la possibilità di interloquire ed eventualmente impugnare, nel merito, le condanne.

Dagli stessi provvedimenti dei giudici inglesi chiamati a dirimere la questione, risulta che il vaglio sulla fondatezza delle pretese attrici è sempre stato ancor meno che superficiale e tutti i tentativi di



ottenere un esame più dettagliato sono naufragati contro il rifiuto di approfondire le allegazioni attrici, sì da sfociare il procedimento inglese, in sostanza, nel conferimento di esecutività alla nuda pretesa attrice.

Secondo il ricorrente, non vi è stata alcuna possibilità di impugnare i provvedimenti condannatori sollevando questioni sul merito della fondatezza delle domande o della correttezza della quantificazione dei pretesi danni; l'unico strumento era la richiesta al giudice inglese di revoca del provvedimento reso in contumacia forzosa (*set aside the default judgment*), che attiene ai presupposti della contumacia e che, qualora non risulti fondato il dedotto vizio in rito, non consente alcuno scrutinio sulla fondatezza della domanda e sull'esistenza del diritto.

Inoltre, i convenuti avevano contestato la giurisdizione inglese, portando la questione sino alla *House of Lords* e, come risulta dal parere del prof. Briggs, nell'ordinamento inglese l'eccezione declinatoria di giurisdizione dà vita ad un pre-processo, che sospende l'esame del merito e la fissazione del dibattimento, ma chi contesta la giurisdizione non può e non deve presentare una difesa nel merito, che, se presentata, comporta la sottomissione alla giurisdizione inglese e viene intesa come abbandono dell'eccezione in oggetto.



Non era quindi possibile anticipare la difesa nel merito nella fase cautelare, mentre pendeva il pre-processo attinente alla declinatoria di giurisdizione; pertanto, sino a che era pendente la decisione sull'eccezione declinatoria, l'avv. Gambazzi era legittimato a sollevare solo questioni limitate, ed in tale situazione, la decisione era stata quella di percorrere sino in fondo la strada delle impugnazioni e, solo in caso di esito infausto, non prima della sentenza della *House of Lords* sopravvenuta il 20/10/2000, rassegnarsi al dibattimento a Londra; nella specie, peraltro, prima della decisione definitiva sull'eccezione di giurisdizione, i provvedimenti contro il Gambazzi erano venuti ad esistenza a causa dell'intervenuto *debarment*.

1.2.- Col secondo motivo, il ricorrente denuncia "l'omessa motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c., per avere la Corte d'appello trascurato del tutto di compiere alcune delle verifiche individuate dalla Corte di Giustizia come fondamentali al fine di appurare se vi sia stata, nel procedimento inglese, una violazione manifesta e sproporzionata del diritto di difesa dell'avv. Gambazzi".

Ove si ritenesse non sussistente un vizio in procedendo a ragione dell'omessa verifica da parte della

Corte del merito di quanto richiesto dalla Corte di giustizia al punto 45 della sentenza, il ricorrente ripropone siffatta omissione sotto il profilo del vizio motivazionale.

1.3.- Col terzo motivo, il ricorrente censura la pronuncia per "violazione o falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed all'art. 27 n.1 della Convenzione di Bruxelles (ratificata con L. 21/6/1971, n. 804), per avere la Corte d'appello errato nell'applicare il concetto giuridico indeterminato di "proporzionalità" della sanzione processuale del *debarment*, rilevante onde verificare la sua compatibilità con l'ordine pubblico processuale".

Secondo il ricorrente, la Corte del merito ha valutato la proporzionalità della sanzione dal versante della parte sanzionata, ossia valutando se il comportamento tenuto "meritasse" il *debarment*, mentre è mancata la valutazione della proporzionalità sul versante dell'intensità intrinseca del provvedimento sanzionatorio e sulla sua funzionalità in vista dei fini del singolo processo (punti 32 e 29 della sentenza della Corte di giustizia).

Osserva il ricorrente che nell'ordinamento inglese, la conseguenza del *debarment* coincide con la rinuncia alla *cognitio*, con la definizione con la condanna slegata dal rapporto sostanziale, affidata all'attore per la redazione



e confezione sia dell'an che del *quantum*, il cui legale sottoscrive il provvedimento, con il solo onere di raccogliere un timbro della cancelleria del Giudice; nella fase successiva dell'*assessment* dei danni, interviene il Master, ausiliario del giudice, ad attribuire all'attore la somma richiesta senza alcuna indagine sulla verosimiglianza e sui tassi di interesse.

Vi è assoluta carenza di proporzionalità della sanzione anche a ritenere il comportamento di consapevole disobbedienza; la sanzione irrogata supera qualunque limite di accettabilità, senza che i Giudici inglesi abbiano esplorato la possibilità di ricorrere a mezzi diversi per ottenere quanto richiesto con il *disclosure order*, mediante rogatoria internazionale.

La difesa del ricorrente deduce che, al pari di quanto avvenuto nel caso Krombach, l'*unless order* era funzionale ad assumere informazioni non dirette all'indagine circa la fondatezza della domanda, ma al buon esito dell'esigenza cautelare volta a presidiare le prospettive di effettiva esecuzione solo eventuale del provvedimento favorevole all'attore.

1.5.- Col quarto mezzo, il ricorrente denuncia vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione o falsa applicazione di legge, "per avere la Corte d'appello ritenuto irrilevante



l'indisponibilità dei documenti processuali per la difesa dell'avv. Gambazzi, a seguito del loro trattenimento da parte dell'originario legale, a garanzia della corresponsione dell'onorario, e del rifiuto delle Corti inglesi di ordinarne la messa a disposizione; e per avere la Corte d'appello altresì ravvisato nel trattenimento dei documenti da parte del legale insoddisfatto un istituto noto anche al nostro ordinamento".

Osserva il ricorrente che la Corte milanese muove dal postulato che il diritto di ritenzione sussiste anche nel nostro ordinamento, ciò che è vero, ma è altrettanto vero che nel diritto interno il trattenimento dei documenti da parte dell'avvocato, quale strumento di pressione sul cliente onde costringerlo al pagamento degli onorari, costituisce illecito disciplinare, se non addirittura figura di reato.

E' altresì smentito dalla documentazione che il Gambazzi abbia comunque recuperato gran parte della documentazione, in modo da potersi difendere, e le lettere tra i legali attestano una realtà opposta a quella ritenuta dalla Corte del merito, né è ritraibile alcun elemento dall'affidavit di Howard Colman; è errata la considerazione della Corte d'appello che desume la ricezione dei documenti dalla mancata riproposizione dell'istanza; e nessun valenza può attribuirsi al



comportamento del Gambazzi, di non addivenire al pagamento di mezzo milione di sterline per pochi mesi di attività, per ottenere i documenti.

1.6.- Col quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge, "per avere la Corte d'appello omissa di ravvisare una violazione dell'ordine pubblico processuale nella totale carenza di motivazione dei provvedimenti inglesi riconoscendi, del 10/12/98 e del 17/3/99".

2.1.- Il primo motivo è infondato.

Nella ricostruzione sintetica dei fatti rilevanti, va evidenziato che, nell'ambito di una domanda di risarcimento dei danni proposta da Daimler Chrysler Canada Inc. e CIBC Mellon Trust Company nei confronti dell'avv. Gambazzi e di altri, veniva emessa il 26 febbraio 1997 dalla High Court of Justice, su istanza delle società, un'ordinanza che da una parte vietava al Gambazzi, a titolo di provvedimento provvisorio, di disporre di taluni suoi beni ("freezing order") e, dall'altra, gli ingiungeva di divulgare alcune informazioni relative a determinati suoi beni, nonché di esibire i documenti in suo possesso, relativi alla domanda principale (*disclosure order*); detta ordinanza, resa senza contraddittorio, veniva notificata al Gambazzi, che si

costituiva davanti all'High Court e reclamava il provvedimento.

L'avv. Gambazzi non si conformava o perlomeno non completamente all'*order*, per cui, sempre ad istanza delle due società, la High Court emetteva il 10 luglio 1998 un'ordinanza, con la quale disponeva che Gambazzi ed altri convenuti non avrebbero più partecipato al giudizio salvo che avessero eseguito, nel termine fissato di 28 giorni, gli obblighi di divulgazione delle informazioni e dei documenti richiesti.

Il Gambazzi proponeva vari ricorsi avverso il *freezing order*, il *disclosure order*, l' *unless order*, tutti respinti.

Il 13 ottobre 1998, l'High Court emetteva un nuovo *unless order*, disponendo che le società attrici avrebbero potuto ottenere sentenza contro il Gambazzi, salvo che questi eseguisse le ordinanze cautelari.

Non avendo questi completamente adempiuto nel termine fissato agli obblighi di detta ultima ordinanza, veniva ritenuto colpevole di *contempt of Court* ed escluso dal procedimento, proseguito con la sentenza del 10 dicembre 1998, completata dall'ordinanza del 17 marzo 1999, con cui la High Court ha statuito come se Gambazzi fosse stato contumace ed ha accolto le domande delle società.



Tanto premesso, si rileva che l'art.27 n.1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, applicabile nella specie *ratione temporis*, dispone che ⁴⁰ "Le decisioni non sono riconosciute:

1) se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto."(e detto limite è oggi rilevante ai sensi dell'art. 34 n.1 del Regolamento (Ce) 44/2001, sia pure nel diverso sistema che riserva il controllo di conformità alla successiva fase dell'opposizione).

Com'è noto, accanto al profilo della contrarietà della decisione straniera da riconoscere o eseguire all'ordine pubblico in senso sostanziale, ovvero attinente al contenuto proprio della decisione, si è posto il profilo della contrarietà all'ordine pubblico processuale, quale controllo di quelle garanzie processuali talmente fondamentali nel procedimento straniero, da costituire i requisiti minimi che devono caratterizzare i procedimenti giurisdizionali(in tal senso, si è espressa autorevole dottrina).

In termini di valutazione in senso restrittivo, si è espressa tra le ultime la pronuncia di questa Corte n.3823/2010, e la pronuncia 365/2003 ha evidenziato che



sfugge a detto controllo la valutazione delle modalità in cui nello Stato straniero i diritti fondamentali sono regolati o si esplicano nel singolo caso.

Nel giudizio in oggetto, la Corte di giustizia è stata investita dalla Corte d'appello di Milano della seguente questione pregiudiziale: "Se, sulla base della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art.27 punto 1 della Convenzione di Bruxelles, il giudice dello Stato richiesto del provvedimento di esecutività possa tener conto del fatto che il giudice dello stato che ha emesso il provvedimento ha negato alla parte soccombente, costituitasi in giudizio, di svolgere qualsiasi difesa successivamente all'adozione di un provvedimento di esclusione ("debarment") nei termini sopra riferiti; ovvero se l'interpretazione di detta disposizione, unitamente ai principi ricavabili dagli artt.26 e segg. della Convenzione, circa il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in ambito comunitario, osti a che il giudice nazionale possa considerare lesivo dell'ordine pubblico, nell'accezione di cui all'art. 27, punto 1, lo svolgimento di un processo civile in cui una parte sia impedita nell'esercizio del diritto di difesa, in forza di un provvedimento di esclusione del giudice, a ragione del mancato adempimento di un suo ordine."



Con la sentenza 2 aprile 1999, C-394/2007, la Corte di Giustizia ha in via generale richiamato i principi espressi nella propria precedente pronuncia Krombach, causa C- 7/98, e quindi il diritto della stessa Corte, sebbene non le spetti di definire il contenuto dell'ordine pubblico di uno Stato contraente, di controllare i limiti entro i quali il giudice dello Stato richiesto può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata dal giudice di un altro Stato contraente.

Ha rilevato che "i diritti fondamentali, tra i quali il rispetto del diritto di difesa, non costituiscono prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni"; l'esclusione dalla partecipazione al procedimento costituisce la restrizione più grave possibile del diritto di difesa e "deve rispondere a requisiti assai rigorosi per non essere considerata una violazione manifesta e smisurata di tali diritti."

E tale valutazione spetta al Giudice dello Stato richiesto dell'*exequatur*, avendo riguardo al procedimento considerato nel suo complesso ed all'insieme delle circostanze, senza alcun riesame di quanto nel merito già valutato dal Giudice dello Stato di origine, riesame vietato dall'art.29 della convenzione.

Quanto al *disclosure order*, la Corte ha richiesto al giudice del rinvio di verificare se e in che misura il



Gambazzi avesse avuto la possibilità di essere sentito nella fase antecedente all'emissione e quali fossero i mezzi di impugnazione a disposizione, se l'interessato avesse avuto la possibilità di dedurre tutti gli elementi idonei, in tesi, a suffragare la sua domanda e se fossero stati questi oggetto di esame nel merito.

Quanto all'*unless order*, spettava all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto esaminare se la parte avesse avuto garanzie procedurali tali da assicurare un'effettiva possibilità di contestare il provvedimento adottato.

Infine (punto 45), con riferimento alle decisioni finali dell'High Court, emesse all'esito del giudizio svoltosi come se il Gambazzi fosse stato contumace, la Corte di giustizia ha disposto che il giudice del rinvio verificasse se la fondatezza delle domande fosse stata, in tale fase o in una fase precedente, oggetto di esame e se il Gambazzi, in tale fase o in una fase precedente, avesse avuto la possibilità di esprimersi in materia e avesse avuto a disposizione un mezzo di impugnazione.

Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Milano avrebbe omesso di effettuare proprio detta valutazione, centrale al fine di valutare la dedotta violazione dell'ordine pubblico.



Nel ripercorrere i passaggi fondamentali sul punto della decisione impugnata, si rileva che la Corte del merito ha escluso che il provvedimento di "esclusione" del Gambazzi dal procedimento deciso dai giudici inglesi comportasse la violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio, risultando dai documenti prodotti le seguenti circostanze:

1) riconosciuto dal giudice Rimer il diritto delle società di ottenere ordini giudiziali cautelari (*Mareva injunctions*) nei confronti di diversi convenuti, tra cui il Gambazzi, il 26/2/1997, l' High Court aveva emesso ordinanza, notificata al Gambazzi, che a quest'0 vietava, a titolo provvisorio, di disporre di taluni suoi beni (*freezing order*) e gli ingiungeva di divulgare alcune informazioni relative a determinati beni e di esibire documenti in suo possesso riguardanti la domanda principale (*disclosure order*);

2) nell'ambito del giudizio innanzi alla High Court of Justice, Chancery Division, il Tribunale inglese, in data 23/5/97, aveva respinto l'impugnazione del Gambazzi e degli altri, confermando la propria giurisdizione ed i provvedimenti cautelari;

3) i tre quesiti sollevati dal Gambazzi con l'appello avanti alla Court of Appeal erano stati respinti con sentenza del 29 ottobre 1997;



4) con provvedimento del 10/7/98, il Giudice Rattee della High aveva respinto il ricorso col quale Gambazzi aveva chiesto di essere esonerato dalle *Mareva injuctions* ed aveva emesso nei confronti suoi e degli altri convenuti, su richiesta delle società attrici, il 12 maggio 1998, un *unless order*, ordine col quale aveva disposto che essi non avrebbero partecipato più al giudizio salvo avessero eseguito gli ordini giudiziali cautelari, fissando in 28 giorni il termine per l'adempimento, con la precisazione che l'ordine non riguardava comunque le informazioni rispetto alle quali l'avvocato Gambazzi aveva eccepito l'esistenza di imprecisati e generici obblighi di riservatezza imposti dalla legge svizzera, anche se le perizie sulle leggi svizzere escludevano che la riservatezza potesse riguardare, come nella specie, somme in possesso di avvocati per ragioni diverse da loro qualità professionali ed avevano altresì affermato che comunque era possibile ottenere un'autorizzazione dell'Autorità Garante, anche nei casi in cui la detenzione di somme di terzi dipendesse dalla qualità professionale di avvocato; con tale provvedimento, il Giudice aveva censurato il comportamento del Gambazzi, facendo presente che il Giudice autore della *Mareva injuctions* aveva autorizzato la parte a proporre rapidamente appello avverso gli ordini cautelari, ma che



l'appello era stato proposto un anno dopo l' emissione degli ordini, avendo la parte preferito portare innanzi la questione di giurisdizione;

5) la High Court, adita dal Gambazzi e dagli altri convenuti, aveva emesso nuovo *unless order*, disponendo che le società attrici avrebbero potuto ottenere la sentenza contro il Gambazzi salvo che egli eseguisse le ordinanze cautelari;

6) il Gambazzi non aveva adempiuto entro il termine fissato agli obblighi dell'ultima ordinanza, era stato così ritenuto colpevole di oltraggio alla Corte, ed escluso dal procedimento proseguito sino alla sentenza di condanna;

7) la questione di giurisdizione era stata ancora una volta riproposta innanzi alla House of Lords, che con sentenza in data 12 ottobre 2000 l'aveva rigettata.

Sulla base di tale ricostruzione la Corte del merito afferma che il Gambazzi ha partecipato attivamente alle fasi precedenti all'emissione del *disclosure order* ed anche successivamente, con l'assistenza degli avvocati inglesi dai quali ha inteso farsi rappresentare, ha utilizzato i mezzi previsti, ha impugnato i vari provvedimenti, ha visto esaminate le proprie ragioni; solo dopo l'inosservanza reiterata all'*unless order*, nel contraddittorio, è stato escluso dal procedimento e

certamente non rientra nei poteri del Giudice dell'*exequatur* valutare le scelte procedurali del Giudice adito e quindi, nello specifico, sindacare la mancata adozione di altri mezzi istruttori, quali le rogatorie internazionali, per ottenere la documentazione richiesta.

Del resto, osserva ancora la Corte del merito, nell'*affidavit* del 29 novembre 2002, il Gambazzi spiega chiaramente che la strategia processuale scelta era stata quella di sollevare l'eccezione di giurisdizione e di concentrarsi su di essa "salvo... un veloce esame della rivendicazione e l'eventuale difesa che Mora avrebbe potuto opporre"; quindi, come si rileva dalle stesse dichiarazioni della parte, ancorché relative alla posizione di altre parti, la decisione di non difendersi nel merito e quindi non dare attuazione alle ordinanze interinali è stata presa consapevolmente e rappresentava non già l'esercizio del diritto sacrosanto di non autoincriminarsi e di non violare il segreto professionale, bensì una scelta consapevole, all'unico scopo di dare seguito alla strategia processuale assunta, sul cui risultato positivo vi era quasi una certezza, e di evitare che le difese nel merito potessero essere interpretate come accettazione della giurisdizione.

Conclude pertanto la Corte d'appello che il provvedimento adottato dalla Corte britannica, pur nella



sua oggettiva gravità, è stato adottato nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, al fine di consentire il raggiungimento dello scopo, ossia la corretta amministrazione della giustizia.

A fronte delle censure mosse con il primo motivo dal ricorrente, si pone per prima la questione della vincolatività per il Giudice *a quo* dei singoli motivi della pronuncia della Corte di giustizia, e quindi in particolare del punto 45, a fronte del disposto ~~che~~ di cui al punto 48, che fa riferimento alla "valutazione globale del procedimento e considerate tutte le circostanze", e, secondariamente, del rispetto dei *dicta* di cui al punto 45 cit.

A riguardo, premesso che né il Protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione di Bruxelles del 1968, reso esecutivo con la l. 180/1975, né il Trattato UE né il TFUE precisano se la sentenza interpretativa della Corte di giustizia sia vincolante nel giudizio *a quo* nel suo mero dispositivo, va rilevato che la stessa Corte ha precisato che il dispositivo deve essere compreso alla luce dei motivi (sentenza 16 marzo 1978, causa C-135/77) e, più di recente, che la motivazione è il fondamento necessario del dispositivo (sentenza 15/117, causa C-456/11),

affermazioni che possono essere intese, come acutamente osservato in dottrina, nel senso che si debba avere riguardo ai motivi "portanti" della decisione.

Inoltre, nel caso di specie, nel quale la Corte di giustizia ha inteso enucleare ed indicare al Giudice del rinvio le valutazioni da compiere al fine di verificare la compatibilità con l'ordine pubblico processuale italiano, non provvedendo essa stessa direttamente a tale valutazione, è di chiara evidenza che i singoli punti della pronuncia assolvono alla funzione di interpretazione autentica del diritto europeo attribuita alla Corte di Lussemburgo dal Trattato e dal Protocollo di Lussemburgo, e quindi sono vincolanti.

Ciò vale a dire che il Giudice del rinvio è tenuto ad applicare la norma convenzionale come interpretata dalla Corte di giustizia, integrando l'interpretazione da questa fornita il contenuto delle norme della Convenzione.

Ne deriva che la Corte d'appello di Milano, nel valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dello Stato delle pronunce in oggetto, ai sensi del punto 1 dell'art.27 della Convenzione di Bruxelles, era tenuta a recepire integralmente i criteri interpretativi dettati dalla Corte di giustizia.

Ne consegue l'ammissibilità del motivo, prospettato come *error in procedendo*.



Secondo il Gambazzi, la Corte d'appello ha circoscritto il suo esame alla verifica delle ordinanze interinali, senza valutare se vi sia stato un esame del merito delle domande attrici, nel momento dell'emanazione dei provvedimenti finali o in un momento precedente, e se la parte abbia avuto la possibilità di interporre un'impugnazione avente ad oggetto la fondatezza.

A riguardo, al di là del riferimento, contraddittorio con l'assunto di base, della stessa difesa del Gambazzi a pag. 42 del ricorso ad uno scrutinio nel merito delle pretese contro la parte, che "vi è stato ad un livello forse epidermico nella fase iniziale del giudizio, quella avente ad oggetto l'emanazione delle *Mareva injunctions*, basate più che altro sul fatto che i convenuti erano stranieri", va osservato che la Corte del Lussemburgo ha richiesto di verificare se nell'ambito del procedimento, e non già solo nella fase finale, fosse stata esaminata la fondatezza delle domande, e se nella fase finale o in quella precedente, la parte avesse avuto la possibilità di esprimersi in materia e se avesse avuto a disposizione un mezzo di impugnazione.

La Corte del merito ha sul punto rilevato che il Gambazzi aveva impugnato i vari provvedimenti, anche quelli relativi alle *Mareva*, entrando nel merito delle domande ed aveva visto esaminate le proprie ragioni, in

specie quelle relative al segreto professionale ed al rischio di esporsi a sanzioni penali.

Così operando, la Corte d'appello ha correttamente applicato il criterio di verifica enunciato dalla Corte di giustizia, dell'esame della fondatezza delle domande da parte del Giudice inglese, nella fase finale o precedente, considerando quanto avvenuto nella fase antecedente ai provvedimenti finali.

Il ricorrente si è a lungo soffermato sul fatto che il vaglio dei Giudici inglesi sulla fondatezza delle pretese è stato ancor meno che superficiale, limitato ai provvedimenti interinali, e che non vi era alcuna possibilità di impugnare i provvedimenti finali, sollevando questioni sulla fondatezza delle domande o sulla correttezza dei pretesi danni; la parte ha altresì stigmatizzato il "fraitendimento" nel quale sarebbero caduti i Giudici del merito, nel rilevare dall'affidavit dello stesso Gambazzi del 29/11/02, relativo alla posizione di altre parti, che fosse possibile la difesa nel merito, mentre, attesa la contestazione della giurisdizione, la presentazione della difesa nel merito, anche in via espressamente subordinata, avrebbe determinato l'abbandono dell'eccezione di giurisdizione.

Va per contro rilevato che dallo stesso parere del prof. Briggs non si evince che non potesse essere

presentata una difesa nel merito anche in via espressamente subordinata, e che comunque, come ha correttamente osservato la Corte d'appello, la scelta di non difendersi nel merito rispondeva alla strategia processuale del Gambazzi, di affidarsi all'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenuta quasi una certezza, e di evitare che le difese nel merito potessero essere interpretate come accettazione della giurisdizione.

Quanto alla possibilità di avvalersi di mezzi di impugnazione, oggetto della previsione dell'ultimo inciso del punto 45, le difese delle parti concordano nel ritenere che era possibile impugnare i provvedimenti finali, presentando ricorso (*application to set aside*), per ottenere la revoca del provvedimento reso in contumacia forzosa; peraltro, secondo la difesa del Gambazzi, tale rimedio attiene ai presupposti della contumacia, e nel caso, del *debarment*, quindi solo a questioni di rito. Ma è agevole al riguardo rilevare che l'odierno ricorrente non ha proposto alcuna impugnazione, né di rito né di merito, né prima né dopo la decisione della House of Lords sulla giurisdizione (e, sulla base dell'*unless order* del Giudice Rattee, le decisioni in oggetto non erano esecutive, prima della pronuncia sulla giurisdizione, anche se erano suscettibili di riconoscimento in altri Stati europei); e infine, e



soprattutto, che la Corte di giustizia non ha richiesto la verifica dell'esistenza di una impugnazione devolutiva e sostitutiva, come l'appello.

In memoria, il ricorrente, per corroborare la propria tesi, della sussistenza di un effettivo rimedio impugnatorio, ha fatto riferimento alla recente pronuncia della Corte di giustizia del 6/9/2012, causa C-619/10, Trade Agency.

In detta pronuncia, la Corte di giustizia, nel caso di decisione in contumacia resa dall'High Court, ha affermato che non può il Giudice dello Stato richiesto rifiutare l'esecuzione di una pronuncia emessa in contumacia, che dirime il merito di una controversia senza la disamina né dell'oggetto né del fondamento del ricorso, ed è priva di qualsiasi argomentazione sulla fondatezza, a meno che non ritenga, in esito ad una valutazione globale e di tutte le circostanze, che sussista lesione "manifesta e smisurata" del diritto all'equo processo, sancito dall'art.47,2° comma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a causa della impossibilità di proporre ricorso in maniera utile ed effettiva.

Tale richiamo non è utilizzabile nella specie, attenendo al diverso, e nuovo, profilo della compatibilità con l'ordine pubblico processuale e con l'equo processo della pronuncia in contumacia inglese in sé, mentre nel

presente giudizio è stato fatto valere il profilo della contrarietà all'ordine pubblico processuale della pronuncia, in quanto resa dopo l'esclusione del convenuto dal processo.

2.2.- Il secondo motivo è inammissibile, in quanto prospetta vizi motivazionali in relazione ad *error in procedendo*.

2.3.- Il terzo motivo è infondato.

Secondo il ricorrente, la Corte del merito ha errato nell'effettuare il vaglio di proporzionalità della sanzione irrogata alla parte, mentre avrebbe dovuto valutare la proporzionalità sul versante dell'intrinseca intensità del provvedimento e sulla sua funzionalità ai fini del singolo procedimento, avendo la Corte di giustizia ancorato la valutazione alla prospettiva della corretta amministrazione della giustizia per l'efficace svolgimento del procedimento (punti 32 e 29¹ della sentenza).

Sostiene il ricorrente che spettava alla Corte del merito valutare se vi erano alternative possibili ai provvedimenti adottati, altri mezzi per ottenere le informazioni richieste con il *disclosure order*, e che il ricorso al *debarment* è stato abnorme e slegato dalle esigenze del *fair trial*.



A riguardo, è agevole rilevare che il motivo postula una lettura non corretta della sentenza della Corte di giustizia, atteso che questa non ha richiesto, ai punti 32 e 47, di verificare se il provvedimento di esclusione fosse necessario o meno nello specifico procedimento al fine di assicurare la giusta soluzione della lite; tale verifica, infatti, avrebbe condotto ad un inammissibile riesame del merito, vietato dall'art.29 della Convenzione di Bruxelles.

La Corte del merito ha effettuato la valutazione richiesta dalla Corte di giustizia, ritenendo che il provvedimento di esclusione, pur nella sua oggettiva gravità, è stato adottato nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, al fine di consentire il raggiungimento dello scopo, ossia la corretta amministrazione della giustizia, sussistendo la proporzione tra l'inadempimento reiterato e non suffragato da ragioni superiori, ma dettato da una scelta processuale libera (e dunque nella piena consapevolezza delle conseguenze secondo la legge inglese), e il provvedimento sanzionatorio adottato.

Nel resto, il ricorrente sviluppa le conseguenze del *debarment*, come rinuncia alla *cognitio*, con l'automatica e meccanica pronuncia che l'attore ottiene di incondizionato accoglimento della domanda, a fronte delle finalità

esterne all'accertamento dei fatti, perseguite con l'*unless order*.

Detti rilievi sono inammissibili, in quanto eccedono i limiti delle questioni sollevate dinanzi alla Corte d'appello ed affrontate dalla Corte di giustizia, risolvendosi in una contestazione in via generale del sistema processuale inglese, con riferimento agli effetti del provvedimento di *debarment* ed alla conseguente mancanza di qualsiasi sindacato giudiziale sulla domanda.

2.5.- Il quarto motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

Va in primis rilevato che il riferimento al diritto di ritenzione da parte della Corte del merito è operato con il necessario riferimento alle determinate condizioni, sì che non assume quella valenza generale ed incondizionata che il ricorrente censura come vizio di violazione di legge.

Nel merito, la Corte d'appello ha valorizzato il mancato deposito delle somme dovute al fine di ottenere la consegna della documentazione e l'avvenuto recupero di gran parte della stessa, avuto riguardo alla deposizione giurata di Oward Colman, da cui risulta che, anche grazie ai procuratori legali ed all'avvocato che agivano per gli altri convenuti, lo stesso era riuscito ad ottenere copie dei documenti.

Nel resto, il motivo, privo della indicazione dei documenti che non sarebbero stati restituiti, è generico, non consentendo la valutazione sulla rilevanza dei documenti stessi, e quindi sulla decisività della censura in sé considerata.

Si giustifica pertanto il rilievo del Giudice del merito, che la parte era stata in grado comunque di difendersi.

2.5.- Il quinto motivo è inammissibile.

Va a riguardo rilevata la novità della prospettazione di violazione dell'ordine pubblico processuale a ragione della carenza di motivazione dei provvedimenti inglesi di cui si tratta, non oggetto del giudizio di merito; né ad evitare tale rilievo può valere evidentemente il riferimento operato in memoria dal Gambazzi alle conclusioni dell'Avvocato generale, che si era espresso sul punto, peraltro in relazione alla qualificazione della sentenza in oggetto come decisione, ai sensi dell'art.25 della Convenzione.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.

La complessità e la sostanziale novità delle questioni trattate consentono la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le
spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 6 marzo 2013

Il Presidente

Il Consigliere est.

R. M. De Virgili

Giuseppina Lucifora

Depositato in Cancelleria

■ 9 MAG 2013

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Alfonso Madafferi